

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua ad uso Potabile, da un gruppo di 24 sorgenti del torrente Oropa in Comune di Biella, assentita alla Società CORDAR S.p.A. Biella Servizi con D.D. n° 1.231 del 01.08.2024. PRAT. 45BI

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.231 del 01.08.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

1. Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 14 marzo 2024 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società CORDAR S.p.A. Biella Servizi, relativo alla piccola derivazione d'acqua pubblica oggetto della concessione, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge;

2. Di assentire, ai sensi degli articoli 30 e 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii. nonché ai sensi degli articoli 3 e 4 del R.D. 11 dicembre 1933 n° 1.775 e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società CORDAR S.p.A. Biella Servizi (codice fiscale 01866890021), con sede in Biella, piazza Martiri della Libertà n° 13:

- a) in via di sanatoria, il rinnovo della concessione in precedenza accordata con D.M. 25 ottobre 1969 n° 1.237;
- b) il rinnovo della concessione in precedenza accordata con D.M. 05 agosto 1964 n° 1.271;
- c) il rilascio della concessione preferenziale chiesta con domande 7 luglio 1948 e 4 maggio 1950;

per poter continuare a derivare una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo **58,50** (cinquantottovirgolacinquanta) e un volume annuo massimo derivabile complessivo di metri cubi **1.608.336** (unmilionesecentottomilatrecentotrentasei), a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo **51,00** (cinquantuno) d'acqua pubblica da un gruppo di **24** sorgenti tributarie del bacino del torrente Oropa, ubicate in località Oropa del Comune di Biella, ad uso Potabile (fornitura d'acqua al consumo umano tramite rete di acquedotto d'interesse pubblico generale – gestione del servizio idrico del Comune di Biella), mediante couso di parte delle opere di presa dell'acqua afferenti ad altra concessione, da rilasciare in capo ad altro soggetto con separato e contestuale provvedimento, poiché ancora nei termini, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel bacino tributario del torrente Cervo, tramite collettori consortili pubblici o privati;

3. Di accordare, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii:

- in via di sanatoria, il rinnovo della concessione accordata in precedenza con D.M. 25 ottobre 1969 n° 1.237, per un periodo di anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dal 25 ottobre 1999, giorno successivo a quello di scadenza di detto titolo;
- il rinnovo della concessione accordata in precedenza con D.M. 05 agosto 1964 n° 1.271, a decorrere dal 20 agosto 1979, giorno successivo a quello di scadenza del precedente titolo e fino al 24 ottobre 2029, data di scadenza della concessione rinnovata al punto 2 - lettera b) del presente dispositivo;
- il rilascio della concessione preferenziale chiesta con domande 7 luglio 1948 e 4 maggio 1950, a decorrere dal 25 maggio 1949, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 gennaio 1949 con cui

l'acqua derivata dalle rispettive sorgenti venne dichiarata pubblica e fino al 24 ottobre 2029, data di scadenza della concessione rinnovata al punto 2 - lettera b) del presente dispositivo; subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli obblighi contenuti nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente /Responsabile
Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.348 di Rep. del 14 marzo 2024

Art. 13 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, che per le difese della proprietà, del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare eventuali lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, delle strade e di altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI